



# CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

**Tiziana Spedicato**

TRIESTE, 22 FEBBRAIO 2019



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2019**

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

**Trieste, 22 febbraio 2019**

## Parte prima

### Gli andamenti generali

L'intervento della Procura sarà limitato<sup>1</sup> ad alcune brevi considerazioni sul lavoro svolto, sui risultati conseguiti a tutela dell'integrità ed economicità della gestione dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa e sulle prospettive dell'Ufficio.

La cerimonia inaugurale rappresenta, infatti, la sede naturale per dare risposta al bisogno della società civile di conoscere l'andamento dell'apparato della PA in senso lato nella gestione dei beni collettivi e delle risorse prelevate dal contribuente, e il funzionamento delle garanzie a tutela della buona amministrazione e dei diritti fondamentali del Cittadino. Nell'attuale contesto storico, la protezione dei valori fondanti la Comunità come configurati dalla Carta costituzionale – quali la giustizia sociale, l'uguaglianza sostanziale, il divieto di discriminazione di qualsiasi genere, l'imparzialità, l'equità, la solidarietà, i diritti fondamentali della Persona e del Cittadino – è condizionata<sup>2</sup> dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili e dalla sostenibilità finanziaria degli impegni di bilancio, che rendono complessa la risposta ai bisogni di crescita sociale ed economica, incerti i percorsi di sviluppo e la stessa condizione di fattibilità delle prestazioni e dei servizi pubblici destinati alla realizzazione dei diritti essenziali anche delle generazioni future.

La tutela degli equilibri di bilancio e il sostegno dell'economia con misure di stimolo della crescita sono stati gli obiettivi primari della legislazione finanziaria degli ultimi anni, che ha inserito lo sviluppo economico in un contesto più ampio di prevenzione dell'illegalità amministrativa - a garanzia dell'etica dell'azione amministrativa, dell'integrità della finanza pubblica e della trasparenza amministrativa e finanziaria – costituito dalla legge anticorruzione<sup>3</sup> e dalla successiva legislazione che l'ha completata o che, comunque, ad essa è collegata.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> nel rispetto delle Linee guida approvate nell'adunanza del 15-16.1.2019 dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che hanno contingentato i tempi di discussione

<sup>2</sup> si parla in proposito di *diritti finanziariamente condizionati*

<sup>3</sup> l. 6.11.2012, n. 190

<sup>4</sup> c.d. legislazione “a raggiera” (d.lgs.31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della l. 6.11.2012, n. 190”; d.lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; d.lgs. 8.4.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 6.11.2012, n. 190”; d.p.r. 16.4.2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dalla l. 190/2012 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; per l'introduzione del FOIA: d.lgs. n. 97 del 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Al governo delle scelte complesse di razionalizzazione e riallocazione della spesa pubblica si sono affiancate la nuova legislazione di contabilità pubblica dedicata all'armonizzazione<sup>5</sup> dei sistemi contabili delle amministrazioni impegnate nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - un nuovo "linguaggio" dei conti pubblici in funzione della loro trasparenza, omogeneizzazione e confrontabilità - e disegni di riforma in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione<sup>6</sup>, in direzione della semplificazione di competenze e procedure e in funzione dell'avvio di un processo di accrescimento della produttività complessiva dei fattori.

È stato delineato<sup>7</sup> un sistema integrato di tutele (a carattere preventivo e repressivo) e di garanzie della sana gestione amministrativa e del corretto utilizzo delle risorse collettive - destinate alla concreta protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, da preservarsi dall'ingiusta lesione rappresentata dalla loro mancata o minore realizzazione, dovuta ad inefficienze, disfunzioni, illiceità dell'azione amministrativa - sistema al quale la Corte dei Conti - anche con nuove competenze<sup>8</sup> - è chiamata a contribuire attraverso l'esercizio sinergico ed effettivo delle funzioni di controllo e giurisdizione, che le sono riservate (artt. 100-103 Cost.) *ratione materiae*.<sup>9</sup>

Il legame che connette necessariamente buon andamento ed efficienza amministrativa e risposta ai diritti fondamentali della Persona deve, conseguentemente, far riflettere e orientare l'azione della PA in direzione di una gestione dei beni collettivi solidaristica, e non personalistica ed egoistica.

L'aumento del numero delle denunce di danno sopraggiunte (in misura più che raddoppiata nello scorso anno) nel 2018 attesta la presenza di disfunzioni e patologie (dovute a comportamenti posti in essere anche in anni precedenti) e, insieme, il bisogno crescente di buona amministrazione, di efficace esercizio delle competenze della PA, di incremento della qualità dei servizi, di gestione economica delle risorse pubbliche e, in mancanza, di ripristino delle regole.

---

<sup>5</sup> d.lgs. n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*

<sup>6</sup> legge n. 124 del 2015

<sup>7</sup> d.l. 10.10.2012, n. 174, conv. nella l. 7.12.2012, n. 213; d.lgs. n. 174 del 2016

<sup>8</sup> successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha modificato l'art. 97 della Costituzione, inserendo il nuovo comma 1: "*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*", con la legge n. 213/2012 si è completata la configurazione del sindacato generale e obbligatorio, riservato alla Corte dei Conti, sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali, a tutela degli equilibri della finanza pubblica

<sup>9</sup> in base alla posizione istituzionale la Corte dei conti si qualifica organo garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario dell'intero settore pubblico allargato, nell'interesse dello Stato-comunità, per l'integrità delle finanze pubbliche e la sana e corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità

Le informazioni di danno pervenute attestano anche l'interesse di soggetti pubblici e privati all'intervento di questa Procura. E l'interesse per il ruolo della Corte dei conti nel sistema integrato di garanzie a tutela della Comunità e a protezione della finanza pubblica allargata. La domanda di intervento deve trovare risposta effettiva, adeguata alla soddisfazione degli interessi dei quali si lamenta la lesione.

\*\*\*\*\*

Per dare risposta adeguata alla domanda - anche nuova e accresciuta - di giustizia finanziaria nella gestione delle risorse collettive, è necessario che l'azione di contrasto dell'illegalità produttiva di danno finanziario esercitata dalla Procura - sia sul piano della repressione di qualsiasi forma di devianza dall'agire corretto che sul piano della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e deterrenza delle disutilità - sia attenta, effettiva<sup>10</sup> e sistematica. E sia supportata da strumenti processuali e da un'organizzazione degli Uffici adeguati all'esercizio delle funzioni di competenza.

\*\*\*\*\*

Il 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il codice dei processi innanzi alla Corte dei conti<sup>11</sup>, al quale si è riconosciuto il grande merito di aver riordinato e razionalizzato, valorizzando la specialità del processo contabile, una serie disposizioni processuali eterogenee, stratificate negli anni e frammentate in vari testi normativi, con adeguamento degli istituti preprocessuali e processuali ai principi del giusto processo<sup>12</sup> e a quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, e recepimento anche di indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati, maturati nell'esperienza della Corte.

I nuovi adempimenti richiesti dalla legislazione processuale alle Procure - adeguamento ai nuovi obblighi di procedimentalizzazione e formalizzazione dell'istruttoria e al generale obbligo di motivazione di qualsiasi atto del Pubblico Ministero - sono stati sostenuti con impegno aggiuntivo, e rinnovato con continuità, dall'Ufficio in questo biennio.

Deve, tuttavia, osservarsi che ai fini dell'effettività della tutela finanziaria ed economica dell'interesse pubblico al buon andamento amministrativo, che costituisce finalità della legislazione processuale unitamente al rafforzamento delle garanzie difensive - appare opportuno valorizzare (le Procure regionali hanno collaborato con la Procura generale in questa direzione) l'occasione, offerta dalla proroga di un anno (sino al 7.10.2019)<sup>13</sup> del biennio previsto originariamente dalla legge n. 124 del 2015<sup>14</sup> per correttivi e integrazioni al decreto legislativo n. 174 del 2016, ai fini della proposta al Governo delle modifiche che

---

<sup>10</sup> Art. 2 del dlgs n. 174 del 2016, codice di giustizia contabile

<sup>11</sup> dlgs n. 174 del 2016

<sup>12</sup> art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

<sup>13</sup> legge 9.11.2018, n. 128

<sup>14</sup> l'art. 20, comma 6, l. n. 124 del 2015 ha previsto che entro due anni dall'entrata in vigore del dlgs n. 174 del 2016 il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie e opportune

l'applicazione pratica - e cioè l'esercizio della giurisdizione intestata alla Corte - ha reso necessarie o opportune e che non sono risultate superabili in via ermeneutica.

La Magistratura contabile ha discusso, infatti, in questo primo biennio di applicazione del codice, delle problematiche emerse in sede applicativa, soprattutto con riferimento alla ricognizione normativa dei poteri del Pubblico Ministero.

La regolazione delle modalità rigide, inderogabili, tipizzate attraverso le quali si deve esercitare l'attività istruttoria della Procura, accompagnate dalla sanzione di nullità per la difettosa o apparente motivazione di qualsiasi atto del PM - anche per gli atti interlocutori - oltre che a produrre l'effetto di appesantimento dell'attività di ricerca delle prove, potrebbe rendere inadeguate o inutili - in conflitto con la celerità, la concentrazione e l'effettività della tutela giurisdizionale pur normativamente richieste<sup>15</sup> - le misure di contrasto dell'illecito contabile, sempre più complesso ove si pensi alle fattispecie dannose in materia di contratti pubblici e di società partecipate e alle frodi nelle contribuzioni pubbliche poste in essere anche con l'intermediazione di società di comodo e di finanziarie estere.

Confliggono con il principio di effettività anche la mancata previsione normativa, in un giudizio di natura risarcitoria di un danno finanziario, del potere di compiere accertamenti bancari<sup>16</sup> e l'omessa istituzione, presso le Procure, di Sezioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, strumenti resi indispensabili dalla complessità degli accertamenti istruttori da compiersi e dalla stessa natura dell'illecito che si contrasta.

La tutela effettiva dell'interesse al buon andamento amministrativo richiede inoltre sinergie tra le garanzie di legalità, che l'art. 58, comma 1, non può aver risolto completamente.

La regolazione della prescrizione<sup>17</sup> è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina contenuta nel codice civile e rischia di vanificare le azioni di contrasto dell'illegalità dannosa sotto il profilo finanziario.

\*\*\*\*\*

Nell'ottica dell'efficienza giudiziaria e della necessità di dare risposta alle accresciute domande di giustizia finanziaria, appare opportuno che ai criteri di auto-organizzazione interni agli uffici - che pure hanno consentito di fronteggiare le carenze di personale negli ultimi anni - si affianchi una revisione generale delle dotazioni organiche, che tenga conto, da un lato, del peso delle funzioni e dei carichi di lavoro e, dall'altro, delle dimensioni dell'organizzazione dell'ufficio.

\*\*\*\*\*

---

<sup>15</sup> artt. 2 e 3 del codice di giustizia contabile

<sup>16</sup> potere regolato dall'art. 7, commi 6-11, del d.p.r. n. 605/1973, come modificato dall'art. 37, comma 4, del d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006

<sup>17</sup> art. 66 del codice

Le tematiche denunciate nel 2018 e anche negli anni precedenti - trattate dalla Procura, nell'ambito di istruttorie che non hanno potuto trovare tutte definizioni - hanno riguardato fenomeni quali la corruzione, la turbata libertà degli incanti e l'illegalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, i danni da altri reati in pregiudizio della PA, le frodi nella gestione dei contributi pubblici, le disutilità nelle spese per il personale, i casi di *malpractice* nella sanità, le fattispecie dannose riguardanti le società a partecipazione pubblica, i disavanzi di bilancio degli enti.

La persistenza di tali fenomeni - entro i limiti derivanti dal fatto che molte denunce pervenute nello scorso anno riguardano, come si verifica solitamente, fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2018 - attesta la presenza di illegalità che non sono da intendere come sistemiche in questa Regione, ma sollecitano l'attenzione dei presidi di legalità e il miglioramento del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

I primi sono i beneficiari dell'attività della PA, che deve gestire le sue competenze in funzione degli interessi della collettività, alla quale deve rendere conto e che può chiederle ragione del suo operato, perché i nuovi andamenti legislativi hanno accresciuto la trasparenza amministrativa<sup>18</sup> e imposto anche quella finanziaria<sup>19</sup>, oltre che ad agire sull'organizzazione e a scommettere sulla capacità degli apparati pubblici di generare anticorpi contro la corruzione.

Per questo, ai fini della prevenzione dell'illegalità, occorrono funzionari pubblici imparziali selezionati per competenza e merito con concorso.

Ci sono regole tese a rafforzare l'imparzialità dei funzionari, *motore del cambiamento dell'amministrazione*, assunto che gli Organi di governo nazionale e locale devono far proprio non con affermazioni di principio, ma con il rilancio sistematico dei concorsi pubblici, reso possibile dal venir meno dei vincoli alle assunzioni.

La legge n. 190 del 2012 ha introdotto, in chiave preventiva della corruzione, strumenti nuovi e rafforzato quelli esistenti nella prospettiva del miglioramento dell'imparzialità dei funzionari pubblici e con un'idea di fondo: la presenza di un conflitto di interesse porta con sé lo sviamento dalla cura dell'interesse pubblico e - come la corruzione, che può precedere - richiede misure di gestione e di contrasto.

All'Autorità nazionale anticorruzione, quale garante del sistema, spetta il compito di costruire una politica anticorruzione in sinergia con le amministrazioni.

---

<sup>18</sup>d.lgs. n. 96 del 2017, che ha introdotto il FOIA (Freedom of Information Act) o accesso generalizzato dei cittadini ad atti e informazioni in possesso della PA

<sup>19</sup> la Corte Costituzionale ha definito il bilancio *bene pubblico*

La corruzione quale evento accidentale può sempre verificarsi, ma è possibile prevenire la corruzione come modo di vita, che è conseguenza dell'assenza di opportune regole preventive<sup>20</sup>.

L'illegalità diffusa, il sistematico mancato rispetto delle regole (quella che è stata definita corruzione amministrativa, ricomprendente non solo il delitto di corruzione<sup>21</sup>, ma anche tutti i delitti contro la PA e le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in rilievo un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche) sono, infatti, il terreno ideale per il verificarsi della corruzione come reato.

Centrale nella nuova legislazione, in un'ottica preventiva, diventa la presenza di un rischio (non la patologia dell'illecito) e la strategia di contrasto si rivolge ai conflitti di interesse, anche potenziali, da evitare, conoscere, controllare, mettere in trasparenza.

Sul versante delle misure di contrasto repressive, sono stati revisionati i delitti contro la Pubblica Amministrazione dalla legge 27.5.2015, n. 69, che, da una parte, ha inasprito le previsioni edittali per tali reati e, dall'altra, mira a riparazioni pecuniarie in favore dell'amministrazione danneggiata dal reo, quali la restituzione del prezzo del reato, il recupero del profitto illecito, il pagamento di una somma equivalente, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

L'attività di accertamento della Procura è stata rivolta, nel corso dell'anno, sia ai danni da reato che alle illegalità produttive di danno finanziario, ma non rilevanti sotto il profilo penale.

Quanto ai danni da reato, è da segnalare che l'accertamento dei pregiudizi ha riguardato anche fattispecie nelle quali il processo penale si è concluso con sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione (o nelle quali il procedimento penale ha trovato conclusione in un provvedimento di archiviazione del Giudice, come in casi definiti ed esaminati nella seconda parte della relazione, e in un caso di frode nelle contribuzioni pubbliche istruito dalla Procura nel 2018, ma non ancora definito), essendo differenti gli ambiti delle due tutele giurisdizionali.

I reati risultano in diminuzione in questa Regione<sup>22</sup>, ma ciò non toglie che - come effetto probabile di lacune del sistema normativo o della diffusa e notoria insufficienza di risorse umane - le denunce di danni finanziari da reato possano essere pervenute alla Procura contabile solo di recente.

---

<sup>20</sup> Raffaele Cantone, La corruzione e l'anticorruzione. Dieci lezioni

<sup>21</sup> come reato è un patto con oggetto illecito, vertendo sull'esercizio illecito (occasionale o sistematico) di un potere pubblico, che viene strumentalizzato per un vantaggio per sé o altri

<sup>22</sup> Relazioni del Presidente e del Procuratore Generale per la cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2019, che si è svolta il 26 gennaio scorso

I danni da reati dei quali l'Ufficio si è occupato nel 2018 – e che hanno trovato definizione con gli atti riferiti nella seconda parte della relazione – hanno riguardato procedure di gara per la scelta del contraente turbate dalla condotta di pubblici ufficiali, mancati riversamenti nelle casse pubbliche di entrate incassate, rimborsi indebiti di spese personali e non istituzionali (due casi, non ancora definiti, riguardano le spese personali dei Presidenti di un consorzio di bonifica e di un altro ente), truffe nella gestione dei contributi pubblici, corruzioni pulviscolari (in un caso, non ancora definito, le condotte, ripetute in quindici anni, hanno riguardato un funzionario di un Ministero che percepiva tangenti per agevolare un imprenditore a conseguire le autorizzazioni di competenza del Ministero stesso, con danni – anche alla funzionalità amministrativa<sup>23</sup> - non irrilevanti).

L'ordinamento ha cercato di conseguire ulteriori effetti di contrasto del malcostume nella gestione della cosa pubblica e di rinforzo dell'imparzialità dei funzionari pubblici attraverso strumenti quali l'inconferibilità e l'incompatibilità<sup>24</sup> - che proteggono l'interesse pubblico, assicurando che l'attività amministrativa sia svolta da funzionari affidabili perché imparziali rispetto ad una data questione e, in casi previsti e circoscritti, che sia impedito a soggetti in conflitto di interessi permanente, o privi di adeguate caratteristiche, di ricoprire delicate cariche pubbliche.

Molte nuove denunce di danno trovano la fonte regolativa dell'illecito segnalato nella complessa normativa finalizzata a regolamentare il sistema delle incompatibilità nei confronti dei dipendenti pubblici, sintetizzate nelle prescrizioni contenute nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La *ratio* del divieto di cumulo di incarichi e impieghi risiede nell'esigenza di prevenire conflitti di interesse ed evitare che il dipendente possa trarre utilità dirette dallo status rivestito. Lo svolgimento di attività in proprio è, conseguentemente, sottoposta a regimi autorizzativi preventivi, in modo da rendere possibile il controllo di legalità sulle relative istanze e di garantire l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Nel corso del 2018 la materia è venuta in rilievo più volte con riferimento alla categoria dei professori universitari (ma anche di dipendenti pubblici che assumono iniziative imprenditoriali non autorizzabili perché in contrasto con le disposizioni di legge e del personale medico quanto all'attività libero-professionale) che esercitano attività extra istituzionali non autorizzate o anche autorizzate, continuando, tuttavia, a percepire indennità di tempo pieno in luogo di quella per il tempo definito.

---

<sup>23</sup> Corte Cass. Sez. III civ. n. 8662 dd 4.4.2017

<sup>24</sup> il dipendente pubblico che voglia svolgere incarichi presso altri soggetti, privati e pubblici, deve chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione da parte della PA, che può essere negata per ragioni di servizio e per eventuali incompatibilità, anche sul presupposto di un conflitto di interessi solo potenziale

Il pregiudizio contestato o oggetto di attività istruttoria (per i casi non ancora definiti) è pari alle somme guadagnate dal dipendente in violazione del divieto posto dall'art. 53, comma 7, dlgs n. 165 del 2001 o, nel caso di attività autorizzate svolte dal professore universitario, pari alla differenza tra l'indennità prevista per il tempo pieno e quella per il tempo definito. L'attenzione della Procura è stata rivolta - e continuerà ad essere rivolta, tenuto conto delle nuove denunce - anche ai danni originati (alcuni dei quali oggetto di istruttorie definite con gli atti riportati nella seconda parte della relazione) da illegalità nelle assunzioni del personale, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'affidamento di contratti di consulenza e di collaborazione esterna, nell'assenza ingiustificata dal servizio, posti in essere ai danni della comunità pubblica<sup>25</sup>.

Diverse amministrazioni hanno dato attuazione, nel corso dell'anno, all'art. 55 *quater* del dlgs n. 165 del 2001, che - nell'attuale formulazione, conseguente alle novelle del 2016 e del 2017, apparse necessarie al legislatore in ragione delle condotte infedeli di alcuni pubblici dipendenti - risulta aver riformato il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, rafforzando il sistema disciplinare con il dlgs n. 150 del 2009, attraverso l'introduzione di disposizioni sanzionatorie, successivamente inasprite con il dlgs n. 116 del 2016 e con il dlgs 75 del 2017<sup>26</sup> e innovate nelle procedure con il dlgs n. 118 del 2017.

Ne è risultata, in funzione deterrente e sanzionatoria, una più rigorosa disciplina delle fattispecie di assenteismo del dipendente pubblico quando la falsa attestazione della presenza in servizio (nel cui concetto è espressamente ricompresa, dal d.lgs. n. 116/2016<sup>27</sup>, ogni modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'Amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro) venga accertata in flagranza<sup>28</sup>, o anche attraverso strumenti di sorveglianza e registrazione degli accessi e delle presenze.

---

<sup>25</sup> la corruzione viene vista nel tradimento del rapporto di fiducia che lega i dipendenti pubblici al loro datore di lavoro, in ultima analisi il cittadino

<sup>26</sup> il d.lgs. n. 75/2017 ha integrato l'elenco dei casi nei quali si applica la sanzione del licenziamento disciplinare, con inclusione delle ipotesi di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento; il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuta all'omissione dolosa o gravemente colposa degli atti del procedimento disciplinare; lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia stata già irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nei due anni precedenti; la reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'ultimo triennio, rilevata ai sensi del d.lgs. n. 150/2009

<sup>27</sup> per il caso di falsa attestazione della presenza in servizio, il d.lgs. n. 116 del 2016 ha previsto la sospensione cautelare, in via immediata o comunque entro 48 ore, senza stipendio, del dipendente pubblico; ha introdotto il licenziamento disciplinare accelerato, da concludersi entro 30 giorni innanzi all'ufficio per i licenziamenti disciplinari; ha disciplinato dettagliatamente l'azione di responsabilità per danni all'immagine della PA nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per tali fattispecie; ha ampliato la responsabilità disciplinare dei dirigenti, in particolare per la omessa attivazione del procedimento disciplinare e per l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare

<sup>28</sup> il d.lgs. n. 75 del 2017 ha previsto che le disposizioni relative alla sospensione cautelare e senza stipendio, al procedimento disciplinare accelerato, all'azione di responsabilità per danno all'immagine della PA e alla responsabilità dirigenziale si applichino non solo nei casi di assenteismo

Il d.lgs. n. 118 del 2017 è intervenuto poi sulle procedure da seguire dopo l'avvio del procedimento per il licenziamento disciplinare e ha temporizzato l'azione per il danno all'immagine della PA esercitata dalla Corte.

Come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte anche di recente<sup>29</sup>, l'ipotesi di danno all'immagine prevista dall'art. 55 *quater* comma 3 *quater* "(...) ha natura speciale rispetto alle ipotesi di danno all'immagine derivante da reato" - previste (anzitutto) all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile<sup>30</sup>) dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009<sup>31</sup> e oggi dall'art. 51, comma 7, del codice di Giustizia contabile<sup>32</sup> - come si desume dalla considerazione di alcuni indici normativi<sup>33</sup>, con la conseguenza che l'assenza di un giudicato penale di condanna per un delitto commesso in danno della PA non osta all'esercizio dell'azione di responsabilità all'esame, quando l'Amministrazione segnali all'Ufficio di Procura l'avvio del procedimento disciplinare.

E' da segnalare al riguardo che la Sezione Giurisdizionale per l'Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, ultimo periodo<sup>34</sup>, avente ad oggetto la quantificazione della sanzione prevista per il danno all'immagine in materia - che, per espressa previsione normativa, non può essere mai inferiore a sei mensilità della retribuzione in godimento - per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità<sup>35</sup> e per eccesso di delega<sup>36</sup>.

Le istruttorie riguardanti casi di assenteismo definiti nel 2018 e le denunce di danno pervenute nello scorso anno costituiscono prova della persistenza del fenomeno (negli anni 2016-2018), sia pur limitato quantitativamente all'interno delle singole amministrazioni.

La disfunzione è da sottoporre a doverosa vigilanza, poiché è da rilevare che, in tali situazioni, i riflessi economici sull'erario - in termini di spesa inutile per esborsi retributivi in assenza di controprestazione lavorativa - sono minima parte della lesione che l'illecito

---

<sup>29</sup> ordinanza n. 6/2018 depositata il 12.6.2018

<sup>30</sup> 7.10.2016

<sup>31</sup> che, attraverso il richiamo dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, rendeva necessario il previo giudicato penale di condanna per un reato commesso da un pubblico ufficiale contro la pubblica Amministrazione

<sup>32</sup> che prevede la comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna per un delitto a danno delle Pubbliche Amministrazioni o di organismi ed enti da essa controllati

<sup>33</sup> descrizione normativa del danno, in quanto il legislatore tipizza la condotta sanzionata direttamente nell'art. 55 *quater* e non rinvia ad altri delitti contro la PA; diversi criteri di quantificazione del danno, non inferiore a sei mensilità di stipendio, anziché pari al doppio del valore patrimoniale di quanto percepito dal dipendente (salvo prova contraria); diversa disciplina procedurale e processuale per la contestazione del danno all'immagine, come esposto di seguito nel testo

<sup>34</sup> come modificato dall'art. 1 lett. b del dlgs n. 116 del 2016, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. s, della l. 124 del 2015

<sup>35</sup> NOTA in riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche in combinazione con gli artt. 23, 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 4 del Protocollo n. 7 addizionale di detta convenzione firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata e resa esecutiva con l. n. 848 del 1955, in quanto norme interposte

<sup>36</sup> per violazione dell'art. 76 della Costituzione

produce alle Amministrazioni di volta in volta interessate in termini di perdita di credibilità e reputazione.

Tali eventi dannosi compromettono, infatti, il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, anche in ragione del fatto che, pur sostanziandosi nell'illecito di pochi dipendenti, essi inducono la percezione che si tratti di comportamenti tollerati, o comunque non impediti attraverso un'adeguata vigilanza, dal contesto lavorativo.

In tale ottica, le azioni delle Procure e le sentenze delle Sezioni hanno un ruolo repressivo, ma anche orientativo rispetto all'illegalità e dissuasivo.

Il rapporto fiduciario cittadino -istituzione subisce inevitabile lesione dalle situazioni di favoritismo nelle quali viene privilegiato l'interesse di qualcuno a scapito della parità assicurata astrattamente dall'ordinamento.

Ciò è evidente nella sfera degli appalti, nei casi nei quali il principio di concorrenza è vanificato da negoziazioni e scambi illegali con un soggetto che viene favorito.

La Procura ha avuto modo di occuparsi di contratti di appalto posti in essere o eseguiti con condotte interessate dai reati di corruzione, falso e turbata libertà degli incanti o comunque da illegalità non rilevante sotto il profilo penale. Un caso, per il quale è stato emesso invito a dedurre nel 2018, troverà esame nella seconda parte della relazione.

In alcuni casi le segnalazioni di danno sono provenienti da ANAC e sono allo studio della Procura, che deve svolgere accertamenti probatori relativi alla dannosità finanziaria dell'illegalità (affidamenti senza gara).

Il settore dei contratti pubblici è certo uno dei settori più a rischio e va monitorato per i risvolti economico-finanziari connessi ad azioni illegali in termini di maggiori costi degli affidamenti senza gara, maggiori spese nei contenziosi, danni indiretti per risarcimenti riconosciuti agli aspiranti contraenti.

Il bisogno di attenzione si acuisce oggi anche per lo spazio maggiore che l'ordinamento assegna alle soluzioni flessibili, nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di negoziazione. Sotto questo profilo, la razionalizzazione del numero delle stazioni appaltanti, prevista dal codice dei contratti, andrebbe valorizzata insieme ad un rinforzo delle strutture amministrative (tramite i concorsi pubblici).

Sono continuativamente sotto osservazione della Procura varie condotte produttive di danno erariale per *mala gestio* di contributi pubblici da parte di privati percettori e anche di Pubbliche Amministrazioni (percettrici).

L'esame delle fattispecie dannose consente di rilevare inefficienze tipiche della fase di gestione del contributo pubblico.

La maggior parte dei fenomeni di devianza finanziaria attiene all'ambito dei contributi pubblici erogati ai privati per il sostegno dell'agricoltura e dell'attività imprenditoriale e le irregolarità maggiormente rilevate sono relative alla fase dell'impiego delle risorse

finanziarie pubbliche ricevute, esitato in operazioni sussistenti solo cartolarmente, al solo fine di poter rendicontare il costo fittiziamente sostenuto e finanziato dal contributo regionale.

Sono state rilevate in particolare irregolarità poste in essere:

-mediante ricorso a forniture di terzi, privi del requisito della terzietà in quanto imprese collegate (in via familiare diretta o tramite partecipazioni societarie o in quanto co-amministrate o in forza di vincoli contrattuali pregnanti) con l'impresa beneficiaria/percettrice;

-tramite la falsa attestazione di avvenuto pagamento delle prestazioni ricevute;

-mediante autorelazioni falsamente attestanti l'avvenuto adempimento del progetto proposto e del programma finanziato;

-mediante impiego dei fondi ricevuti per vincolo di investimento in conto capitale, utilizzati invece per coprire spese di parte corrente;

-mediante presentazione in rendiconto di fatture non quietanzate che, negli accertamenti della Procura, non risultano pagate o appaiono quietanzate molto dopo la data di presentazione del rendiconto.

Dall'esame della casistica appare configurabile un potenziale rapporto tra la produzione del danno erariale da cattivo utilizzo delle risorse pubbliche affidate (*sviamento dal fine*) e l'inefficienza degli stadi di controllo di competenza della PA, che si ripercuote (con particolare riferimento ai fondi euro-unitari amministrati dalla Regione) sull'obbligo dello Stato italiano di adoperarsi in osservanza del c.d. "principio di assimilazione" (art. 280 TCE, ora art. 325 TFUE), in forza del quale si riconosce sussistente un obbligo giuridico per lo Stato di effettuare un'efficace azione repressiva che persegua il recupero delle indebite erogazioni.

Sussiste, infatti, la responsabilità *sussidiaria* dello Stato qualora si riconoscano come insufficienti i procedimenti di controllo dallo stesso posti in essere, con conseguente imputazione di responsabilità allo Stato stesso, come stabilito dall'art. 23 del regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che obbliga gli Stati membri a: "(...) *ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate*".

In alcuni casi di concessione di contributi pluriennali per spese di investimento si è rilevata la mancata fissazione di termini di inizio e conclusione del progetto finanziato in presenza di disposizioni legislative che rinviano alla determinazione della struttura competente l'individuazione delle modalità operative del rapporto concessorio.

La quasi totalità delle denunce di danno erariale per irregolare erogazione di contributi pubblici proviene non tanto dalla PA finanziatrice quanto dalla Guardia di Finanza.

Tale circostanza sembrerebbe confermare l'esigenza di potenziamento degli apparati amministrativi dedicati sia all'amministrazione attiva che al controllo.

Un elevato numero di denunce sopraggiunte nel 2018 riguarda la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

La legge n. 24 del 2017, recependo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ha riconosciuto che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato - vittima di malasanità - nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la professione sanitaria, titolare dell'azione di responsabilità per danno erariale sia il Pubblico Ministero contabile.

Nella quantificazione del pregiudizio - per espressa previsione e in via d'eccezione rispetto al sistema della responsabilità pubblica, la condanna non può essere superiore al triplo della retribuzione annua - deve tenersi conto delle situazioni di difficoltà, anche di natura organizzativa, nelle quali ha operato l'esercente la professione medica.

Nelle pronunce della Corte intervenute nell'ultimo biennio si è esclusa la retroattività della nuova normativa per le fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore, in quanto la legge disegna un nuovo sistema di responsabilità professionale e ha, pertanto, natura sostanziale, con la conseguenza che le disposizioni di natura processuale (prevedenti una procedura non richiesta nel sistema previgente), pure in essa contenute, vanno lette in connessione con il complesso del nuovo regime di responsabilità, non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dalla intera vigenza del nuovo sistema<sup>37</sup>.

Gli elevati oneri finanziari posti a carico del Servizio sanitario pubblico - per il pagamento dei premi assicurativi legati ad errore medico e degli indennizzi (direttamente o in franchigia) - inducono a riflettere, ed eventualmente a misure di autocorrezione.

### **Gli orientamenti della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti**

Nel corso del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso, in punto di giurisdizione della Corte di conti, pronunce sostanzialmente confermate di precedenti orientamenti.

---

<sup>37</sup> CdC Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 93/2017; Sezione Prima Centrale d'Appello n. 536/2017

## **La giurisdizione della Corte dei conti in tema di contributi pubblici eurounitari e nazionali**

Con la pronuncia n. 1410 del 2018 è stata confermata la giurisdizione contabile nei confronti di una società industriale percettrice di rilevanti finanziamenti (nella specie, finalizzati all'innovazione tecnologica).

Con la pronuncia n. 2272 del 2018 la Corte ha precisato che la giurisdizione contabile sussiste, oltre che nei confronti degli amministratori di società private percettrici di finanziamenti, anche nei riguardi di soggetti che con le società "intrattengono un rapporto organico".

Con la pronuncia n. 11184 del 2018 è stata confermata la giurisdizione contabile nei confronti di un istituto per la formazione professionale e dei suoi presidente e direttore generale, in relazione alla non corretta realizzazione di corsi di formazione. Le Sezioni Unite hanno, peraltro, evidenziato l'irrilevanza dell'esito positivo dei controlli amministrativi, tenuto conto dell'autonomia e diversità funzionale dell'attività di accertamento svolta dalla Procura contabile.

In tema di finanziamenti in ambito di incentivazione dell'agricoltura, con la pronuncia n. 11185 del 2018 si è confermata la giurisdizione contabile nei confronti di un percettore di finanziamenti erogati dall'AGEA in reazione alla non corretta conduzione dei terreni oggetto di finanziamento. Le Sezioni Unite hanno precisato che ciò che radica la giurisdizione della Corte dei conti è la condotta causativa di un danno erariale per l'illecito sviamento delle risorse pubbliche dal fine prestabilito.

### **Sull'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali**

La Corte di Cassazione ha confermato che la c.d. "insindacabilità del merito discrezionale" (L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1) non priva la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa: la *"Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità con i fini pubblici delle scelte amministrative effettuate dal concessionario di un servizio pubblico, ancorché nei limiti del controllo di ragionevolezza e di efficacia ed efficienza dei risultati"* (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 1408 2018).

Quanto all'affidamento di incarichi, la Corte ha affermato che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei Conti, nel valutare la conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa, ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge, poiché in via generale l'Amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, e la

verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti (Cass. civ. Sez. Unite, n. 17121 del 2018).

### **Alcuni esempi di interazioni tra fattispecie penali e giurisdizione della Corte dei conti**

Alcune delle sentenze della Corte di Cassazione hanno riguardato fattispecie di condotte rese da soggetti deputati allo svolgimento di pubbliche funzioni, con particolare riferimento alle spese di rappresentanza, relativamente alle quali può configurarsi – attraverso condotta di *irregolare* gestione - il reato di peculato (art. 314 c.p.). Le spese di rappresentanza sono destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e sono funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescerne il prestigio e la diffusione delle relative attività istituzionali.

In relazione a una vicenda oggetto di giudizio anche da parte della Corte dei conti, non sono state ritenute rientranti in tale tipologia di spese quelle sostenute dai vertici di un ente pubblico economico che, in occasione delle festività natalizie, avevano distratto consistenti somme di denaro per il pagamento di un pranzo ai dipendenti dell'ente stesso (Cass. pen., Sez. VI, 4 luglio 2018, n. 36827).

Con la sentenza della Cass. pen., Sez. VI, n. 34940 del 2018, in tema di peculato, i giudici di legittimità hanno affermato che integra il reato in questione la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali, qualora ciò determini una lesione dell'interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun danno patrimoniale per l'ente.

Quanto al concorso della confisca penale con la condanna al risarcimento del danno comminata dalla Corte dei conti, si è confermato che non sussiste violazione del principio del *ne bis in idem* nel caso in cui un soggetto venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative, con contestuale confisca per equivalente dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito, e, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale, in quanto tali provvedimenti perseguono differenti finalità. La confisca viene imposta nell'interesse collettivo e in funzione preventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale. La Suprema Corte ha precisato, tuttavia, che nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica, è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato non al momento della percezione, ma all'atto della decisione (Cass. pen., Sez. I, n. 39874 del 2018).

Con sentenza n. 1410 del 2018 le Sezioni Unite hanno confermato il concorso delle giurisdizioni a tutela dell'integrità della finanza pubblica.

Nelle materie di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione. Restano riservate al sindacato della Corte dei conti le decisioni sulle deduzioni difensive sui profili della violazione dei principi del giusto processo, dell'integrità del contraddittorio e del dovere di motivazione, i quali non investono i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali e non possono, quindi, esser fatti valere con il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c.

Le norme del codice di giustizia contabile non riguardano i limiti della giurisdizione contabile ma si riferiscono al *quomodo* della stessa e le censure sulla violazione dei principi del giusto processo restano estranee al controllo dell'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione e sono assorbite dal sindacato interno della Corte dei conti.

## **Parte seconda**

### **Le attività inquirenti nel 2018 e i loro esiti**

#### **L'organizzazione dell'Ufficio, l'attività istruttoria, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile e le sentenze della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nel 2018**

Nel 2018 l'Ufficio di Procura - con un organico di diritto di quattro magistrati - ha esercitato le sue funzioni con due magistrati in assegnazione piena - il Procuratore Regionale e il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Marilisa Beltrame - ai quali si è affiancato, in aggiuntiva, il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Pietro, assegnato in via principale alla Sezione di controllo per la Regione Sicilia sino a luglio 2018 e successivamente alla Procura per la Regione Calabria.

Analoga scoperta dell'organico si è registrata in relazione al personale amministrativo.

I dipendenti in servizio sino al 1.12.2018 sono stati solo sette, pur essendone stati previsti dieci in base ad una rilevazione dei carichi di lavoro effettuata nello scorso anno dal Segretariato Generale della Corte.

Da dicembre 2018 è stata assegnata, in posizione di comando dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, una funzionaria amministrativa.

Grazie alla sensibilità istituzionale del Procuratore Regionale per la Lombardia e all'azione coordinata e celere del Segretario Generale della Corte - ad entrambi si rivolge il senso di gratitudine di tutto l'Ufficio - è stato possibile, da ottobre 2018 e per un periodo di tempo limitato, il distacco - presso la Procura di Trieste e per sei giorni al mese - di un'altra funzionaria, che presta servizio in via ordinaria presso la Procura di Milano,

Come già riferito nella parte introduttiva, è innegabile che l'effettività della funzione richieda quanto meno un adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto. Va dato atto che è in corso una procedura per il comando dall'Amministrazione militare di un'istruttrice amministrativa.

Nelle more della revisione e delle nuove assegnazioni di personale che si auspicano, si è proceduto con misure di auto-organizzazione e con il massimo impegno di tutto il personale.

È stata rinnovata nel 2018 l'attività di riordino dell'archivio istruttorio, con analisi dei fascicoli pregressi e revisione dei criteri di gestione dei carichi di lavoro. Molto deve farsi anche nel corrente anno, tenuto conto del dato dell'aumento delle denunce di danno.

Le istruttorie aperte sono state assegnate e/o trattate anche per settori di materie omogenee e/o secondo criteri di selettività della gravità finanziaria e/o particolare interesse della Comunità. Si è proceduto inoltre allo smaltimento delle fattispecie il cui danno è apparso privo di attualità e di quelle carenti dei presupposti necessari all'azione pubblica.

Sono state, inoltre, archiviate immediatamente, come previsto all'art. 54 del codice di giustizia contabile e sempre in funzione del miglioramento nella gestione dei fascicoli istruttori aperti, quelle denunce di danno per le quali si sono rilevati il difetto di specificità e concretezza e la manifesta infondatezza.

Qualsiasi forma di illegalità - amministrativa, finanziaria, economica - costituisca causa di cattiva gestione, devianza e spreco di risorse pubbliche va contrastata con attenzione, sistematicità ed effettività dalla Procura.

Come si è segnalato anche nelle relazioni inaugurali degli scorsi anni, l'azione di contrasto della mala amministrazione non si realizza solo attraverso la redazione degli atti introduttivi dei giudizi di responsabilità (che si esporranno e che sono espressi in sintesi nelle tabelle finali della relazione), ma anche in attività di diversa natura, che impegnano l'Ufficio di Procura diversamente.

L'esercizio della funzione istituzionale del Pubblico Ministero si è così svolto nel 2018 (come nei precedenti anni) su più fronti e, con finalità dissuasiva, anche attraverso contatti con amministratori, dipendenti pubblici, cittadini che abbiano richiesto di essere ascoltati per risolvere - o non aggravare o denunciare - questioni rilevanti finanziariamente e ai fini della tutela del buon andamento e dell'efficienza amministrativa; attraverso un'attività di sensibilizzazione della comunità alla legalità e a temi specifici di competenza della Corte; attraverso la collaborazione con le altre Magistrature, le Avvocature e le Forze dell'Ordine a tutela dell'interesse pubblico.

In questa direzione - e tralasciando l'attività svolta in altre sedi - l'Ufficio ha effettuato anche nel 2018 numerose audizioni.

Il Pubblico Ministero interviene inoltre, nell'interesse della legge, nei giudizi di conto e, quale osservatore della legalità, nel giudizio di parifica del rendiconto regionale.

L'Ufficio ha continuato a vigilare sull'attività di esecuzione delle sentenze di condanna, come previsto dagli artt. 213 e segg. del codice di Giustizia contabile, che nel 2018 ha portato al rientro nelle casse pubbliche di euro 728.627,80 (sommatoria di recuperi relativi a sentenze emesse in anni antecedenti al 2018), in aumento rispetto all'ultimo triennio.

Quanto alla funzione inquirente, la Procura è stata impegnata in complesse indagini in vari settori della gestione pubblica, come si è anticipato nella parte introduttiva della relazione. Analizzando le tabelle finali, il primo dato evidente è l'incremento delle **denunce di danno (n. 1207)**, più che raddoppiate rispetto allo scorso anno (n. 580).

Va rilevato peraltro che al 31 dicembre risultano pervenute segnalazioni di ulteriori 273 fattispecie dannose, sulle quali sono stati aperti fascicoli nei primi giorni del 2019. 167 delle 1207 notizie di danno 2018 sono state archiviate immediatamente.

Dai dati statistici generali, rilevanti per la valutazione complessiva delle attività inquirenti, è possibile rilevare che:

- l'incremento delle denunce di danno ha avuto ripercussioni, ad organico sottodimensionato (personale amministrativo - anche con un'unità in meno rispetto al 2017 - e di magistratura), sulla gestione del carico complessivo dell'archivio istruttorio alla fine dell'anno (n. 1843 fascicoli pendenti), in aumento rispetto al 31.12.2017 (n. 1248 istruttorie);
- l'indice di smaltimento dei fascicoli aperti (n. 565 provvedimenti di archiviazione) appare comunque positivo, seppure richieda l'adozione di nuove misure organizzative interne per bilanciare il raddoppio delle denunce sopravvenute nell'anno;
- sono stati incrementati gli indici di deposito degli **atti di citazione** (n. 47 nel 2018; 2017: n. 29; 2016: n. 23; 2015: n. 21), degli **inviti a dedurre** (n. 63 nel 2018; 2017: n. 45; 2016: n. 37; 2015: n. 32) e dei **ricorsi per sequestro conservativo** (n. 4 nel 2018; 2017: n. 2; assenti nei precedenti anni);
- le **domande giudiziali** nel 2018 registrano l'importo complessivo richiesto a titolo di risarcimento danni di **euro 3.370.664,62**;
- l'attività di accertamento istruttorio è stata svolta attraverso un numero elevato di **decreti istruttori, richieste di informazioni e deleghe** (n. 744).

I dati statistici di tipo quantitativo richiedono per loro natura di essere integrati con criteri di analisi di tipo qualitativo, di seguito esposti.

## 1. I provvedimenti della Sezione

I giudizi di responsabilità venuti a definizione nel 2018 si sono conclusi tutti con sentenze che hanno accolto la domanda (2017 e 2018) della Procura, in alcuni casi con riduzione dell'importo del danno del quale si era chiesto risarcimento e in due giudizi con parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In un giudizio è stata emessa ordinanza con la quale si è disposto un supplemento istruttorio.

Sono state emesse sentenze di condanna per la somma di **euro 7.865.772,72** (richieste originarie: euro 8.816.871,57).

Sono stati accolti tutti i ricorsi per sequestro conservativo (n. 4) depositati.

Le sentenze emesse saranno esposte a breve unitamente agli atti di citazione in giudizio e agli inviti a dedurre, tutti distinti per tipologia di fattispecie dannosa.

## 2. I recuperi e le riparazioni spontanee per effetto delle attività inquirenti

A seguito dello svolgimento di continuativa attività istruttoria, che ha indotto le Amministrazioni danneggiate all'adozione di **misure di autocorrezione** della propria azione o il responsabile alla riparazione spontanea, si sono registrati nel 2018 recuperi per un totale di **euro 1.658.794,35**

(per fattispecie di assenteismo: euro 10.699,22; per fattispecie di mancato versamento di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale: euro 397.016,37; per fattispecie di indebita erogazione al personale di trattamento retributivo fisso e accessorio: euro 17.975,58; per fattispecie di indebita erogazione di trattamento accessorio personale sanità: euro 758.643,32; per fattispecie di inutile spesa sanitaria per forniture non conformi a quelle contrattualmente previste: euro 141.849,62; per fattispecie di indebito orario da sovrapposizione di attività dei medici intramoenia e istituzionale: euro 10.751,04; per fattispecie di danni da reato - truffa, peculato, corruzione - euro 6.835,00; per fattispecie di indebita percezione/mala gestio di contributi e sussidi: euro 308.129,28; per spese di lite: euro 3.151,00; per omesso riversamento tasse: euro 3.643,92; per danni al patrimonio mobiliare: euro 100,00).

**In seguito all'emissione di inviti a dedurre**, i recuperi delle somme accertate e contestate dalla Procura quale danno sono stati pari ad **euro 42.876,83**

(per assenteismo: euro 4.609,19; per indebito orario da sovrapposizione di attività dei medici intramoenia e istituzionale: euro 38.267,64).

Sono stati recuperati **in corso di giudizio euro 201.716,63**

(per fattispecie di assenteismo: euro 1.788,00; per fattispecie di mala gestio di contributi pubblici: euro 183.814,66; per danni da reato - truffa - euro 14.613,97; per danno indiretto: euro 1.500,00)

A seguito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sull'**esecuzione delle sentenze di condanna** risultano avvenuti risarcimenti per **euro 728.627,80** (2015: euro 325.365,41; 2016: euro 595.014,84; 2017: euro 482.021,60).

### **3. Gli atti introduttivi del giudizio, gli inviti a dedurre e le sentenze**

Le attività inquirenti - sviluppate per ambiti di materia e orientate verso le fattispecie di maggior rilievo per disvalore sociale, entità delle risorse pubbliche impiegate, gravità delle violazioni di legge, percezione di diffuse aspettative di tutela degli interessi delle Comunità territoriali al buon andamento e all'efficienza amministrativa - sono state molteplici e hanno impegnato l'Ufficio di Procura in complesse indagini, alcune delle quali, non concluse nel 2018, hanno già trovato definizione nel 2019.

Gli esiti di tali attività saranno di seguito esposti per tipologia di fattispecie dannosa e insieme alle sentenze (per ambiti di materia) emesse dalla Sezione nel 2018 (anche in relazione a fattispecie 2017).

#### **3.1. I danni erariali conseguenti ad eventi di corruzione, peculato e altri reati contro la Pubblica Amministrazione**

La Procura ha svolto azione investigativa per contrastare quelle forme di illegalità nella gestione dell'attività pubblica a rilevanza anche penale.

### 3.1.a. i danni da peculato

Con un **atto di citazione** in giudizio è stato contestato il danno patrimoniale da peculato commesso da un dipendente del Comune di Trieste che, quale responsabile del Servizio Mercati, ha omesso di riversare al bilancio dell'ente le somme da lui riscosse dagli utenti delle strutture mercatali per l'utilizzo di box e la sosta dei veicoli. Il danno contestato è pari ad **euro 757.137,96**. Il parallelo processo penale risulta pendente in grado d'appello.

A seguito di invito a dedurre, con **ricorso per sequestro conservativo ante causam**, è stato emesso **atto di citazione** con il quale sono stati contestati danni per complessivi **euro 373.763,00**. La fattispecie riguarda l'omesso riversamento alla tesoreria dello Stato di entrate riscosse (con emissione di relative ricevute) a titolo di quote-pasto da parte di un agente contabile/cassiere della Polizia di Stato (Polizia di Frontiera Marittima), addetto alla mensa aziendale di Trieste, nel periodo 2008-2015. Il mancato riversamento ha reso necessaria la ricostruzione di tutti i dati contabili ad opera di Funzionari della Questura e della Ragioneria di Stato di Trieste. Conseguentemente, oltre al danno principale per omesse entrate, è stato contestato anche un danno per disservizio. In sede penale, risulta emessa la richiesta di rinvio a giudizio, seguita dal decreto che lo ha disposto.

Con la **sentenza n. 95/2018** la Sezione Giurisdizionale ha recepito l'impianto accusatorio e determinato equitativamente il danno da disservizio in un importo lievemente inferiore, condannando il convenuto a risarcire complessivamente **euro 353.763,00**.

È pendente un **invito a dedurre** nei confronti di un ex Carabiniere per lesione dell'immagine dell'Arma. La fattispecie ha per oggetto la condotta non consona alla qualifica rivestita dall'invitato il quale, durante lo svolgimento del servizio di Carabiniere, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha compiuto atti penalmente rilevanti, commettendo peculato e agendo in traffico di droga.

La quantificazione del danno da immagine risulta calcolata in osservanza dei principi stabiliti dalla L. 190/2012, la quale – pur se non immediatamente applicabile in ragione della irretroattività della medesima fonte in ordine a condotte consumate in epoca anteriore all'entrata in vigore – rappresenta la modalità di calcolo equitativa già riconosciuta dalla precedente giurisprudenza di merito. Il valore del danno è pari ad **euro 36.000,00**.

In una fattispecie in corso di definizione, la Procura è stata impegnata in attività di accertamento probatorio della responsabilità (nel parallelo processo penale, pendente dinanzi al GUP, le condotte sono sussunte nei reati di falso ideologico, peculato e omissione di atti d'ufficio) per i danni – da maggiori inutili spese, da disservizio per le attività successive alla scoperta dell'illecito e alla funzionalità della pubblica amministrazione al momento della commissione dei delitti) subiti dal Servizio sanitario pubblico ad opera della condotta di un dipendente assistente sanitario che non inoculava i vaccini ai cittadini che si presentavano per le relative programmate somministrazioni. E un altro caso, che troverà

definizione nell'anno in corso, riguarda gli illeciti commessi - e produttivi di un rilevante danno finanziario da inutili spese - da un soggetto gestore dell'accoglienza di cittadini extracomunitari immigrati in questo territorio in concorso con funzionari pubblici.

Con riferimento a fattispecie, a rilevanza nazionale, segnalata dalla Procura della Corte dei Conti per la Lombardia, si è conclusa l'attività già avviata nel corso del 2017 con il deposito di diversi **atti di citazione**, nei confronti di una società per azioni concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e pubbliche affissioni (società AIPA spa in liquidazione giudiziale) e del suo Presidente/legale rappresentante, che non hanno rispettato l'obbligo di presentare la compiuta rendicontazione di quanto accertato e riscosso, impedendo agli enti locali di avere complessiva e compiuta conoscenza del gettito dei suoi tributi e di percepire il maggior introito tributario maturato, illecitamente trattenuto. Il danno patrimoniale complessivamente contestato risulta pari ad **euro 192.614,60**.

La Sezione ha emesso diverse **sentenze** di accoglimento della domanda della Procura numeri in esito ai giudizi discussi nel corso del 2018 (anche con riferimento, come detto, a fattispecie azionate nel 2017).

Sono state emesse in materia inoltre le seguenti sentenze:

- la **sentenza n. 5/2018**, con la quale la Sezione Giurisdizionale ha condannato (accogliendo interamente la domanda formulata con atto di citazione in giudizio del 2017) un funzionario delegato della Regione FVG che si è appropriato dolosamente, attraverso la produzione di falsi giustificativi per i prelievi di denaro contante effettuati tra il 1996 e il 2012, di **euro 2.110.526,79**. Successivamente alla pubblicazione della sentenza della Sezione è intervenuta anche la condanna per peculato nel processo penale;

- la **sentenza n. 9/2018**, con la quale la Sezione Giurisdizionale ha condannato il Cassiere Principale (a titolo di dolo), agente contabile di fatto, e uno dei due Agenti Contabili/ Ricevitori Principali (il secondo Agente Contabile aveva definito nel 2017 con rito abbreviato la sua posizione), tenuti al controllo sull'attività del Cassiere (a titolo di colpa grave e in via sussidiaria), dell'Ufficio delle Dogane di Udine, in relazione ai danni conseguenti agli ammanchi di somme di denaro dalla Cassa Principale dell'Ufficio stesso, con omesso conseguente riversamento alla Tesoreria dello Stato delle somme riscosse dai Cassieri secondari. La domanda nei confronti del Cassiere Principale è stata accolta interamente, con condanna ad **euro 423.285,09** quanto agli ammanchi (per i quali è pendente il relativo procedimento penale) e ad **euro 62.293,05** quanto al disservizio. L'Agente Contabile è stato condannato in via sussidiaria al risarcimento del danno quantificato in euro 60.000,00 e ha proposto appello avverso la sentenza.

### **3.1.b. i danni da corruzione e da turbata libertà degli incanti**

È stato emesso un **invito a dedurre**, con contestazione di danni patrimoniali (anche da tangente) e all'immagine complessivamente pari ad **euro 279.030,00**, nei confronti del Direttore *p.t.* di un'Agenzia fiscale, sottoposto a processo penale, esitato in una sentenza definitiva di applicazione di pena patteggiata per i delitti di turbata libertà degli incanti e corruzione commessi ripetutamente, in concorso con privati imprenditori, in occasione di gare per la vendita di beni (materiale ferroso) dichiarati fuori uso.

Quanto ad una fattispecie relativa alla condotta di un dipendente pubblico integrante delitto di corruzione nell'ambito delle procedure per l'accoglienza di soggetti immigrati richiedenti asilo in una struttura di piccole dimensioni in luogo del trasferimento presso i centri preposti, si segnala l'avvenuta restituzione spontanea di quanto percepito a titolo di tangente e del doppio di tale importo a titolo di danno all'immagine delle Istituzione di appartenenza (recuperi indicati al par. 2 della seconda parte della relazione). Così come è avvenuto in un altro caso nel quale il beneficiario di un sussidio, per conseguire il quale aveva falsificato il modello ISEE, ha restituito quanto indebitamente ricevuto (sempre par. 2 della seconda parte della relazione).

### **3.1.c. i danni da truffa militare**

Un **atto di citazione**, per l'importo di **euro 8.770,53**, ha avuto ad oggetto il danno patrimoniale derivato all'Amministrazione Militare da truffa commessa da un proprio dipendente.

Sono state emesse, con riferimento a fattispecie analoghe (atti di citazione in giudizio del 2017), le **sentenze n. 27/2018** – di condanna al risarcimento del danno di **euro 7.835,72** – e **n. 21/2018** – con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuto risarcimento di **euro 14.613,17**, pari alla pretesa risarcitoria riformulata dalla Procura nell'udienza dibattimentale.

### **3.1.d. il danno da falsità ideologica e da indebita compensazione di imposte**

È stato dato impulso ad una complessa attività istruttoria che ha riguardato una vicenda (già oggetto d'attenzione da parte del Giudice penale) inerente ad un giro di false esportazioni posto in essere da società commerciali con la complicità di un dipendente di un'agenzia fiscale del territorio regionale. Alcune società produttrici di merci e società vettore facevano sì che venissero registrate esportazioni di merci in realtà destinate al mercato interno e talora addirittura inesistenti, ottenendo un ingiusto vantaggio in termini di benefici legati al recupero dell'IVA, con pari (e ingente) danno per l'Amministrazione finanziaria.

L'istruttoria è stata definita con **atto di citazione** emesso in **gennaio 2019** per **euro**

3.422.190,66.

### **3.2. Le frodi e le irregolarità nella gestione dei contributi eurounitari, nazionali e regionali**

Rientrano nella giurisdizione della Corte, per consolidati approdi giurisprudenziali, i casi nei quali un soggetto, anche privato, cui siano affidati beni appartenenti alla collettività, per sue scelte li distolga dalle finalità per le quali siano a lui assegnati, causando pregiudizio all'Amministrazione che abbia proceduto alla loro attribuzione e veda vanificato lo scopo della stessa.

Nella tipologia all'esame rientrano in particolare i danni derivati dall'indebita destinazione di contributi pubblici, tanto di provenienza eurounitaria, quanto nazionale e regionale, a finalità diverse da quelle previste. Può verificarsi, infatti, che le risorse pubbliche siano state erogate non correttamente (in assenza dei presupposti di legge e/o di fatto) o che il beneficiario non mantenga il loro vincolo di destinazione o ancora che non si proceda, con tempestività ed efficacia, al loro recupero, quando se ne accerti l'indebita assegnazione.

Le istruttorie sulle fattispecie di frodi nella percezione e nell'illecito impiego dei finanziamenti rivelano anche fragilità nella vigilanza sui beneficiari di pubbliche erogazioni, riscontrate nell'attività investigativa e giudiziaria.

Anche nel 2018 sono stati numerosi i fascicoli istruttori trattati in materia, e per rilevanti importi.

In materia, sono stati emessi gli atti di citazione che seguono, che si riportano unitamente alle sentenze della Sezione anche relative a giudizi instaurati nel 2017.

#### **3.2.a. la mala gestione dei contributi percepiti**

Risultano depositate **tre citazioni, precedute da azione cautelare**, nei confronti di tre società percettrici - e loro amministratori - collegate tra loro - le quali hanno prospettato, in sede di domanda di partecipazione al bando, che avrebbero utilizzato il contributo regionale per finanziare le attività di promozione di conoscenze, ovvero di aggiornamento tecnico, informazione e consulenza svolte da parte di soggetti qualificati, denominati erogatori dei servizi, a favore delle imprese agricole singole o associate regionali e delle cooperative e loro consorzi, denominati "fruitori dei servizi". Il contributo veniva richiesto dagli "erogatori dei servizi" (le società citate in giudizio) alla Regione con cadenza annuale, presentando una domanda di contributo nella quale venivano esposti i progetti relativi alle attività che intendevano svolgere nei confronti dei fruitori dei servizi. Dall'indagine della GDF è emerso che in realtà l'attività svolta a favore delle imprese agricole si era limitata alla raccolta dei dati per la presentazione delle domande di contributi in agricoltura (ad es. la Domanda Unica di Pagamento) in tema di PAC ed alla tenuta delle scritture contabili, qualche volta addirittura nei confronti di aziende agricole ignare di partecipare al predetto sistema di

informazione incentivante dell'agricoltura finanziato dalla Regione. Il valore del danno contestato **euro 97.211,70, euro 106.888,17 ed euro 37.212,63**. La Sezione, riuniti i giudizi, ha accolto le domande ed emesso **sentenza n. 31 del 2019**.

È stato attivato **un giudizio cautelare contestuale ad invito a dedurre** su caso di mala gestione di contributi regionali percepiti da un'Associazione privata e finalizzati alla promozione del Parco del Volo di Campoformido nonché a sostegno della realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico. Nel caso di specie è stata contestata la responsabilità amministrativa contabile per la percezione di contributi sulla scorta di una programmazione progettuale di eventi che non è stata realizzata o solo parzialmente, mentre la maggior parte dei contributi assegnati è stata utilizzata per fini personali. La rendicontazione annuale presentata alla Regione ha contenuto - per anni - dati non veritieri, tuttavia non facilmente smascherabili senza l'intervento investigativo. La domanda cautelare è stata accolta, con decreto presidenziale e poi confermata con ordinanza, e il relativo giudizio di merito sarà a breve radicato. Il valore del danno contestato è di **euro 387.851,61**.

### **3.2.b. lo sviamento dalle finalità del contributo**

Per l'indebito utilizzo di un contributo erogato dalla Regione FVG è stato emesso un atto di citazione nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, dei Presidenti del consiglio di amministrazione che si sono succeduti nel tempo e del Direttore Generale per l'utilizzo di un contributo di **euro 1.165.350,00** in difformità dal fine specifico della norma istitutiva del contributo. Il Consorzio, infatti, a fronte di un fine originario avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio intermodale per ospitare gli automezzi pesanti transitanti sull'area del porto di Monfalcone (in attesa delle operazioni di trasferimento delle merci su altro mezzo: ferroviario o di trasporto marittimo), ha utilizzato il contributo per realizzare un parcheggio destinato ad ospitare mezzi di trasporto di media grandezza, furgoni e camper. Detta area è stata affittata dal Consorzio ad un soggetto privato, il quale ne ha fatto un'area parcheggio per camper per circa un quinquennio, fino all'intervento investigativo della Guardia di Finanza.

Con **sentenza n. 102/2018** la Sezione Giurisdizionale, valorizzando i vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata per effetto della realizzazione della predetta opera con il contributo pubblico, ha condannato tutti i soggetti convenuti al risarcimento del danno complessivamente quantificato in **euro 350.000,00**.

Sono state inoltre emesse in materia le seguenti sentenze:

- la **sentenza n. 25/2018** con la quale la Sezione Giurisdizionale ha condannato l'amministratore unico e legale rappresentante della società Enteos srl (fallita) a risarcire **euro 1.711.550,18** (come da domanda della Procura) quale danno erariale cagionato alla

Regione FVG, in relazione al fraudolento conseguimento di un contributo pubblico per un progetto di ricerca relativo alle reti wireless di terza generazione, che è stato tuttavia distratto dalla sua destinazione e utilizzato, per la maggior parte, per spese di parte corrente;

- la **sentenza n. 41/2018** con la quale la Sezione Giurisdizionale ha condannato la Fondazione (ex IPAB) Villa Russiz di Capriva del Friuli (GO) al risarcimento del danno erariale di **euro 800.000,00** derivante dalla distrazione di un finanziamento pubblico regionale - erogato per spese in conto capitale ed effettivamente utilizzato per spese correnti - e, in solido con la Fondazione, il Presidente e legale rappresentante *p.t.* nei limiti del minore importo di euro 400.000,00 e, a titolo di responsabilità sussidiaria, il Revisore dei conti al pagamento di euro 120.000,00 (avendo parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dalle difese del Presidente e del Revisore).

Si segnala al riguardo che nelle more del dibattimento la Fondazione si è impegnata a versare quanto percepito a titolo di contributo e oggetto di contestazione (euro 800.000) con versamento di due rate all'anno in un periodo di cinque anni. Le prime due rate - dell'importo complessivo di euro 183.814,66 - risultano regolarmente versate nel 2018 e i recuperi trovano esposizione al par. 2 di questa parte della relazione;

- la **sentenza n. 82/2018** con la quale la Sezione Giurisdizionale ha accolto la domanda della Procura, condannando il Presidente e legale rappresentante dell'associazione sportiva "La Bavisela" di Trieste al pagamento della somma di **euro 264.708,96** a favore della Camera di Commercio di Trieste, del Comune di Trieste, della Provincia di Trieste e della Regione Autonoma FVG, quale danno conseguente distrazione di contributi pubblici erogati dai predetti enti per l'annuale gara podistica (rendicontazione infedele di spese in misura inferiore rispetto a quanto formalmente esposto, oltre che di spese non pagate nelle modalità normativamente previste e di spese pagate oltre il termine fissato per la presentazione del rendiconto, ma date per sostenute in quel momento);

- la **sentenza n. 51/2018** con la quale la Sezione Giurisdizionale ha condannato la società Valmax srl con sede a Gorizia e il suo amministratore unico e legale rappresentante al pagamento di **euro 15.106,27**, quale danno erariale cagionato alla Regione FVG in relazione al fraudolento conseguimento di finanziamenti pubblici;

- la **sentenza n. 71/2018** con la quale la Sezione Giurisdizionale ha condannato la società Morrone srl con sede a Zoppola (PN) e i suoi amministratori e legali rappresentanti *pro tempore* al pagamento di **euro 25.319,25**, quale danno erariale cagionato alla Regione FVG in relazione al fraudolento conseguimento di finanziamenti pubblici.

### **3.2.c. il difetto dei requisiti per la percezione del contributo**

In quest'ambito sono state depositate **due citazioni** aventi ad oggetto la contestazione del percepimento indebito di contributi agricoli, ottenuto sulla scorta di una dichiarazione di

conduzione di terreni agricoli non di proprietà, fondata su contratti verbali conclusi o con soggetti defunti prima della conclusione del contratto, o con soggetti ignari di essere stati qualificati come contraenti in un contratto verbale che sarebbe intercorso in relazione ad un bene di loro proprietà. Le false dichiarazioni in materia di possesso di requisiti necessari per il conseguimento del contributo risultano particolarmente frequenti in materia di contributi agricoli PAC, che rappresentano una fetta molto rilevante di contributi eurounitari. Valore del danno **euro 4.000 ed euro 28.000 circa**.

I giudizi non sono ancora stati discussi.

E' in corso di trattazione (è stato emesso invito a dedurre nel 2019) una fattispecie analoga a quelle sopra riferite, con accertamento di un danno complessivo di euro 200.000,00 circa.

### **3.3. Le maggiori spese del personale**

La Procura ha continuato a porre attenzione a tali spese, che, se ingiustificate perché inutili o sostenute con spreco di risorse pubbliche, ledono il pubblico erario e il comune sentire della società civile.

Tra le fattispecie definite con atto di citazione, si segnalano:

#### **3.3.a. Le spese di missione**

- un **atto di citazione**, per l'importo di **euro 11.352,00**, ha riguardato il rimborso indebito di spese di missione, inerenti all'attività lavorativa prestata presso le sedi di Udine e Roma, ottenuto dal Soprintendente Beni Culturali per il Friuli Venezia Giulia.

#### **3.3.b. Gli incarichi a soggetti esterni**

Tre **atti di citazione** per gli importi rispettivamente di **euro 37.499**, **euro 9.000 ed euro 30.288**, hanno riguardato l'affidamento, da parte dell'Azienda Sanitaria n. 2 bassa Friulana -Isontina, di incarichi a consulenti esterni, in carenza dei presupposti legittimanti previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di specifici progetti gestiti dall'Area Welfare aziendale; Un **atto di citazione**, per l'importo di **euro 5.546,69**, ha riguardato l'affidamento di incarico a libero professionista in carenza dei presupposti legittimanti previsti dalla vigente normativa (incarico per assistenza alla progettazione, coordinamento, sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva) da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del FVG.

#### **3.3.c. Le fattispecie di assenteismo**

La Procura ha definito, in questo ambito di materia, diverse istruttorie, che sono state oggetto di attenzione anche da parte della stampa (vari fenomeni di assenteismo di dipendenti della Regione, del Comune di Trieste, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia), avviate negli scorsi anni (e riferite come in corso

di trattazione nella relazione del 2018). Si tratta di casi di allontanamento quotidiano dalla sede di servizio da parte di diversi dipendenti, che, senza far rilevare le proprie assenze, si trattenevano abusivamente fuori dall'ufficio, oppure, fuori sede per servizio, non svolgevano i compiti loro affidati, come emerso dalle indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria, comprovate da riprese video.

Oltre al danno patrimoniale da erogazione di trattamento retributivo in assenza di controprestazione lavorativa, la Procura ha contestato anche il danno all'immagine dell'ente di appartenenza del lavoratore assenteista, quantificandolo nel doppio del pregiudizio patrimoniale accertato.

Per le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del dlgs n. 117 del 2016 e del dlgs n. 75 del 2017, il danno all'immagine è stato, invece, quantificato come da relative disposizioni. A seguito dell'attività di accertamento istruttorio e dell'esercizio dell'azione di danno sono stati complessivamente oggetto di recupero ai bilanci delle amministrazioni danneggiate **euro 31.710,38**, come dettagliatamente indicato al paragrafo 2. della relazione.

È stato emesso in materia un **atto di citazione** per l'importo di **euro 3.081,43** (**danno patrimoniale** euro 1.027,13 e **danno all'immagine** euro 2.054,30) nei confronti di quattro dipendenti del Comune di Trieste, in servizio presso il M.O.I. Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, tre dei quali condannati anche dal Giudice penale (nelle more dell'emissione dell'atto di citazione). Per il quarto dipendente il processo penale risulta ancora pendente. Un quinto dipendente, invitato a dedurre per fattispecie dannosa analoga, ha risarcito il danno che gli era stato contestato dalla Procura. Tre dei quattro dipendenti convenuti in giudizio hanno risarcito il danno loro contestato nel corso del giudizio.

Con **atto di citazione** è stato contestato ad una dipendente (successivamente licenziata) dell'Azienda Sanitaria A.S.S. n. 2 - Isontina inquadrata quale tecnico-sanitario di radiologia medica presso l'U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Monfalcone il danno patrimoniale da assenza ingiustificata dal posto di lavoro (disavanzo orario di complessive 1.231 ore). Il danno, accertato in euro 7.753,60 lordi, è stato contestato per l'importo di **euro 3.528,74**, risultando la restante parte recuperata in autotutela dall'Amministrazione.

È stata emessa al riguardo la **sentenza n. 86/2018**, che ha interamente accolto la domanda della Procura.

Per danno all'immagine legato a fattispecie di assenteismo è stato emesso un **atto di citazione** per danno all'immagine, quantificato nell'importo complessivo di **euro 2.177,88**, nei confronti di due dipendenti (successivamente licenziati) del Comune di Trieste, in servizio quali Guardie Ambientali incaricate del controllo del territorio in relazione alle prestazioni rese dall'AGEGAS (Gestore del Servizio di Igiene Urbana). Il danno

patrimoniale è stato recuperato in via amministrativa.

Risulta emessa al riguardo la **sentenza n. 108/2018**, che ha interamente accolto la domanda della Procura.

Sono stati emessi **due inviti a dedurre** per danni patrimoniali da assenteismo, causati da dipendenti della Regione FVG, contestati in un importo complessivo di circa 11.000,00 euro. Risulta pendente un **invito a dedurre** notificato ad un medico già dipendente, in qualità di Dirigente medico, di una delle Aziende per l'Assistenza sanitaria del territorio regionale, per avvenuto illecito e illegittimo godimento di n. 95 giorni di assenza dall'attività lavorativa, parte dei quali (la maggior parte) per permesso retribuito ex art. 33 l. n. 104/1992 e parte per riposo medico. È risultato, infatti, che nelle stesse giornate il dirigente medico si sia recato in banca, in locali commerciali, a prendere i figli a scuola, in villeggiatura presso località balneari o l'abitazione austriaca di proprietà, e inoltre presso il suo studio odontoiatrico, dove si è occupato privatamente dei propri pazienti. Al dipendente pubblico infedele è stato contestato un danno diretto - pari ad **euro 24.811,39** - in relazione alle giornate di permesso ex l. n. 104/92 fruite indebitamente e a quelle di assenza per malattia utilizzate nel triennio 2015/2017 per svolgere attività professionale privata; un danno all'immagine, calcolato ex art. 55 *quater* e *quinquies* del dlgs. n. 165/2001, in **euro 33.148,66**.

### **3.3.d. Le spese per il trattamento pensionistico**

È stata emessa la **sentenza n. 44/2018**, con la quale la Sezione giurisdizionale FVG ha dichiarato sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di una sindacalista dirigente SNALS, la quale aveva fatto figurare aggiuntivi incarichi dirigenziali, apparentemente remunerati dal Sindacato, ma in realtà finanziati dalla stessa con propria provvista, al fine di lucrare indebite maggiorazioni pensionistiche di cui all'art. 3 del d.lgs. 564/1996.

La sentenza si sofferma sulla giurisdizione - riconoscendola - evidenziando il concetto di "rapporto di servizio" e di "occasionalità necessaria", ovvero di "occasionalità necessaria di servizio", contribuendo così a chiarire gli ambiti della giurisdizione contabile in tema di condotte produttive di danno poste in essere da dipendenti pubblici in distacco sindacale per fini egoistici non riconducibili ai compiti della rappresentatività sindacale. La condanna è pari ad **euro 65.311,82**, da risarcire all'INPS.

### **3.3.e. L'indebito accumulo di orario da parte di Dirigenti Medici per prestazioni intramoenia**

Nel corso dell'anno è stata contestata, con diversi **inviti a dedurre**, la responsabilità amministrativo contabile a carico di sedici Dirigenti Medici di Azienda Ospedaliera per l'indebito e irregolare accumulo di orario derivante dall'omessa timbratura della fine

dell'orario giornaliero di lavoro, a mezzo badge, da parte del singolo Medico, il quale – all'atto del cambio del contesto lavorativo, da istituzionale a libero-professionale (attività intramoenia) – non provvedeva a registrare, nel sistema di rilevazione delle presenze, la diversa funzione esercitata. La Procura ha rilevato che l'aver prestato attività professionale in orario di lavoro ha determinato la contabilizzazione di dette ore nel computo del monte orario richiesto contrattualmente a titolo di adempimento dell'obbligo minimo di presenza stabilito mensilmente; il concorso di dette ore alla costituzione del pacchetto di ore di straordinario effettuate oltre l'orario minimo contrattuale; il concorso di dette ore al meccanismo di recupero di debiti orari relativi a mesi pregressi; il computo di dette ore – ove confluite nel monte orario “straordinari” – come ore a recupero; la contabilizzazione di dette ore nel monte ore di “progetto” concordato con l'Azienda per lo svolgimento di attività remunerate con pagamento dello straordinario effettuato; la valutazione dell'attività prestata per raggiungimento del Progetto all'interno degli obiettivi considerati per la “retribuzione di risultato”.

I Medici invitati a dedurre hanno provveduto al risarcimento del danno (con conseguente archiviazione dei fascicoli istruttori), con **un recupero di euro 38.267,64**.

In conseguenza dell'emissione degli inviti a dedurre, i Medici non destinatari degli stessi ma incorsi nella stessa fattispecie, hanno restituito, con l'intermediazione dell'Amministrazione interessata, **euro 10.751,04**.

#### **3.4. L'incompatibilità e il conflitto di interessi nell'esercizio non autorizzato di attività professionali extra-lavorative**

Anche in questo ambito il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse fattispecie tipizzate di responsabilità.

La ratio di questi interventi è da ricercare, da una parte, nella loro capacità offensiva degli equilibri di bilancio, dall'altra nella peculiare efficacia deterrente di clausole di responsabilità chiaramente e immediatamente percepibili.

Tra le fattispecie tipizzate di responsabilità rientra quella prevista all'art. 53 comma 7 del TUPI in caso di attività extra istituzionale non autorizzata da parte dei dipendenti pubblici, che non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza, che deve essere messa in condizione di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In mancanza di autorizzazione, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio della PA di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, si tratta di una fattispecie di responsabilità da mancato riversamento delle somme illecitamente percepite in carenza di autorizzazione e/o in situazione di incompatibilità e non di una fattispecie di responsabilità tipizzata sanzionatoria (la sanzione non varia tra un minimo e un massimo), con conseguente applicabilità del rito ordinario previsto dal codice di giustizia contabile e non del rito speciale sanzionatorio (artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile).

E' stata contestata, con **invito a dedurre**, la violazione del regime di esclusività a carico di un dipendente di un'Azienda sanitaria in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno in esclusiva, per aver esercitato attività commerciale in proprio, senza autorizzazione alcuna, in violazione del regime di esclusività, durante le ore di servizio, con utilizzo di mezzi (e anche di tempo lavorativo, circostanza valorizzata dalla Procura anche attraverso specifica contestazione) dell'Azienda Sanitaria e con profitto illecito di proventi corrisposti da terzi. Nella ricostruzione giuridica della fattispecie, è stata fatta conseguire alla violazione dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 60 dpr n. 3/1957, la contestazione risarcitoria della quota di trattamento retributivo riconducibile al 50% del part time non richiesto, tenuto conto del fatto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 56 (e seguenti), della l n. 662/1996 e dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, risulta che il divieto assoluto di esercizio di un'attività professionale-autonoma-imprenditoriale da parte del dipendente pubblico (vietata dall'art. 60 DPR n. 3/1957) subisce un temperamento qualora il rapporto di lavoro pubblico sia a tempo parziale pari o inferiore al 50%.

Sono in corso di trattazione istruttorie con riferimento ad attività libero professionali non autorizzate svolte da dirigenti medici e docenti.

È stata emessa, in materia, la **sentenza n. 47/2018**, con riferimento ad un atto di citazione in giudizio (2017 con contestuale istanza di sequestro conservativo in corso di causa) di un professore universitario, che, in regime di tempo pieno, svolgeva attività extraistituzionale non autorizzata dall'università di Udine.

La condanna è relativa a due profili di danno contestati, il primo correlato all'indennità di tempo pieno erogata dall'università e indebitamente percepita in luogo di quella per il tempo definito, il secondo si connette al mancato riversamento dei compensi percepiti da terzi per attività non autorizzata, ai sensi dell'art. 53 commi 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 - TUPI.

La Sezione ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto - rinvenendo in specie un occultamento doloso del danno, idoneo a far decorrere il termine prescrizione dell'azione contabile dalla scoperta del fatto dannoso, stante la mancata comunicazione all'Università, da parte del professore, della titolarità di una partita IVA della quale era

titolare da anni e del concomitante esercizio di attività libero professionale - ha accolto la domanda della Procura, condannando il convenuto a risarcire **euro 1.155.571,77**.

### **3.5. I danni da gravi violazioni delle norme di contabilità, con effetti sugli equilibri di bilancio**

E' stata emessa la **sentenza n. 20/2018** in relazione ad un atto di citazione 2017, con il quale si sono contestati al Responsabile dei Servizi finanziari di un ente locale, al Segretario comunale e ai due revisori dei conti che si sono succeduti nell'arco temporale di riferimento, gli effetti dannosi di gravi anomalie contabili (venivano iscritti in bilancio residui attivi insussistenti, perché relativi a crediti già riscossi dall'ente), reiterate in diversi esercizi e causative di pesanti squilibri di bilancio, con conseguente disavanzo di amministrazione del Comune di Dogna (la Sezione Regionale di Controllo ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dall'ente locale).

Con l'atto di citazione la Procura aveva contestato, in particolare, diversi profili di danno: il danno derivante dal pagamento di interessi alla tesoreria comunale per l'anticipazione di cassa richiesta a causa della mancanza di liquidità conseguente all'insana gestione del bilancio; il danno derivante da ingiustificate operazioni di prelevamento di denaro contante dalla tesoreria comunale effettuate dal Responsabile della Ragioneria; il danno conseguente alla mancata restituzione del fondo economale al termine dell'esercizio 2013; il danno conseguente alla gestione di contributi destinati al Gruppo di protezione civile al di fuori del bilancio comunale e alla mancata rendicontazione degli stessi; il danno per la maggiore spesa sostenuta dall'ente per il riordino della banca dati catastale ai fini dell'emissione dei ruoli TARES/TARSU per gli anni 2012 e 2013 e alla verifica degli incassi di tutti i tributi, iniziativa resasi necessaria in ragione delle gravi inadempienze riferibili al Responsabile dei servizi finanziari nella gestione dei tributi. Agli altri soggetti convenuti la Procura ha contestato l'omissione del controllo cui erano tenuti.

La Sezione ha dichiarato l'estinzione del processo con riferimento ai due revisori dei conti per i quali la Procura ha rinunciato agli atti nell'udienza dibattimentale e condannato il Responsabile dei servizi finanziari al pagamento, in via principale, di **euro 31.846,91** e il Segretario comunale, in via sussidiaria, al pagamento di euro 8.061,66 (accogliendo parzialmente l'eccezione di prescrizione).

### **3.6. I maggiori costi degli appalti di lavori pubblici**

Con atto di citazione è stato contestato al progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Teatro Gozzi di proprietà del Comune di Pasiàn di Pordenone il danno, determinato in un importo pari ad **euro 109.590,00**, causato all'ente dalla stipula di una transazione col soggetto privato proprietario del terreno limitrofo al teatro a conclusione di contenzioso per risarcimento del danno derivato da violazioni di legge (distanze tra

costruzioni) nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori accertate dal C.T.U. nominato dal giudice civile.

La Sezione ha emesso l'ordinanza n. 11 del 2018, con la quale è stata disposta la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (oltre ad acquisizione di documenti in formato integrale).

Si segnala, in materia, anche l'**invito a dedurre** rivolto al Direttore di una delle Agenzie fiscali, già menzionato tra i danni da reato.

### **3.7. Le spese di lite**

#### **3.7.a. per violazione dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento**

È stato depositato un **atto di citazione** nei confronti di un sindaco e di un dirigente comunale, in conseguenza di un ricorso proposto da alcuni cittadini pregiudicati da alcuni provvedimenti amministrativi assunti in palese violazione delle regole generali che disciplinano il procedimento amministrativo.

Il giudizio proposto innanzi al TAR ha determinato la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed il relativo debito è stato riconosciuto dal Consiglio comunale prevedendo un esborso a carico del comune pari a **3.426,36 euro**.

#### **3.7.b. per violazione del principio di omessa astensione/conflitto di interessi**

Risulta pendente un **invito a dedurre** con contestazione di irregolarità relative al profilo della illegittimità della deliberazione per omessa astensione di Consigliere-Sindaco in stato di conflitto di interessi, e pertanto determinative di danno erariale conseguente alla difesa giudiziale di detta deliberazione. La contestazione riposa sulla considerazione che - fermo restando che la scelta dell'Amministrazione di difendere in giudizio un proprio atto amministrativo rimane scelta in linea di massima legittima e costituzionalmente garantita - va peraltro partitamente verificato se il costo della specifica difesa di un provvedimento affetto da vizio procedurale riconducibile alla univoca condotta di uno specifico soggetto, pienamente consapevole della sussistenza del conflitto di interesse, non debba ricadere esclusivamente sul medesimo agente in quanto la sua condotta ha rappresentato e rappresenta l'elemento originario e causativo della fattispecie amministrativa di danno successivamente prodottasi. Il valore del danno è pari ad **euro 3.500**.

### **4. L'appello incidentale**

La **sentenza** della Sezione Giurisdizionale n. **59/2018** - che ha riconosciuto, rideterminandola in *minus*, rispetto alla domanda attorea, la responsabilità di due dipendenti della Regione FVG in relazione al danno indiretto causato all'ente di appartenenza, con attività omissiva delle doverose cautele nell'esecuzione di lavori pubblici - è stata appellata da parte convenuta. La Procura ha proposto appello incidentale chiedendo, in riforma della citata

sentenza, la condanna al risarcimento in misura superiore rispetto a quella già riconosciuta.

### **Le sentenze emesse nei giudizi di appello definiti nel 2018**

Sono state emesse dalla Sezioni Giurisdizionali Centrali d'appello le sentenze (I Sezione n.ri 50, 114 e 155; II Sezione n.ri 550, 587, 593, 598, 673, 675, 693, 772, 781), con le quali sono stati rigettati gli appelli presentati dalle parti convenute e confermate le sentenze di primo grado che hanno accolto nel periodo di tempo 2015-2017 (a volte con rideterminazione in *minus* dell'importo di condanna richiesto) le domande della Procura.

### **Le informazioni di danno trasmesse dalla Sezione Regionale di controllo FVG**

Nella scorsa relazione si è data contezza delle informazioni di danno pervenute nel 2017 dalla Sezione di controllo FVG - dopo l'esecuzione del controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 e degli artt. 148 e 148 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, limitatamente alla verifica dell'avvenuto rispetto degli obblighi di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità 2013 e 2014 - con riferimento a diverse fattispecie di insufficiente utilizzo, da parte di alcuni Comuni, degli spazi finanziari pur richiesti, ai fini della rimodulazione dei loro obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2013 e 2014, cui i Comuni erano tenuti nel rispetto delle norme sul patto di stabilità<sup>38</sup>.

Con riferimento a tali fattispecie, la legge predetermina il livello di adeguatezza in un utilizzo dello spazio finanziario corrispondente almeno al 90% dell'importo ceduto, stabilendo delle sanzioni per il caso in cui, senza un giustificato motivo, non si sia realizzato tale utilizzo.

La Procura ha svolto nel 2018, su tutti i fascicoli aperti di conseguenza, attività di indagine, che ha trovato definizione, tranne che in alcuni casi, in provvedimenti di archiviazione per carenza della gravità della colpa.

Sono pervenute dalla Sezione di controllo nel 2018 tre segnalazioni di danno, per le quali la Procura ha aperto istruttoria.

---

<sup>38</sup> nei casi concreti, si è trattato di un non adeguato utilizzo di strumenti di flessibilità di fonte statale che, per l'ammontare dello spazio finanziario ceduto, consentivano all'ente di poter escludere dai pagamenti rilevanti ai fini del patto, per il 2013, quelli relativi ai pagamenti di debiti scaduti dalla Pubblica Amministrazione previsti all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013; per il 2014, quelli relativi ai pagamenti dei debiti previsti all'art. 1, commi 546 e seguenti, della legge 147/2013

A conclusione dell'intervento, si desidera ringraziare tutti i presenti per l'attenzione e, insieme, assicurare che le funzioni assegnate ai Magistrati e al Personale amministrativo in servizio presso la sede di Trieste continueranno ad essere esercitate con il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili.

La Procura Regionale pertanto Le chiede,

Sig. Presidente,

di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2019 della Corte dei Conti presso la Regione Friuli Venezia Giulia al termine degli interventi che seguiranno.

Trieste, 22 febbraio 2019

Il Procuratore Regionale  
Tiziana Spedicato



ALLEGATI  
DATI STATISTICI

Personale di Magistratura  
in servizio al 31.12.2018


		posti previsti in organico	personale in servizio
Procuratore regionale	dott.ssa Tiziana Spedicato	1	1
Sostituto Procuratore Generale	dott.ssa Marilisa Beltrame	3	1,5
Sostituto Procuratore Generale	dott. Giovanni Di Pietro *		

\* in assegnazione aggiuntiva

Personale Amministrativo  
in servizio al 31.12.2018

Area	dipendenti	posti previsti in organico	personale in servizio
A III - F1	dott.ssa Cecilia Calandrino	5	5
A III - F4	dott.ssa Patrizia De Cecco *		
A III - F4	dott.ssa Sara Fabbro		
A III - F4	dott.ssa Roberta Fozzer		
A III - F1	sig. Roberto Lanza		
A II - F2	sig. Gianni Fabio Delise	5	3
A II - F5	sig. Michael Di Palma		
A II - F2	sig. Antonio Podgornik		

\* dal 01.12.2018 in posizione di comando



<b>Notizie di danno pervenute nell'anno (art. 51 C.g.c.) da:</b>	
1) fonte amministrativa apicale obbligata alla segnalazione	668
2) organi controllo amministrativi	26
3) altra fonte amministrativa	44
4) altre Magistrature	82
5) Guardia di Finanza	39
6) altra polizia giudiziaria	70
7) Corte dei Conti	25
8) notizie di stampa o media in genere	131
9) cittadini	113
10) iniziative e/o organi politici o sindacali	9

		al 31.12.2016	al 31.12.2017	al 31.12.2018
<b>FASCICOLI GIACENTI</b>		<b>1243</b>	<b>1272</b>	<b>1843</b>
<b>FASCICOLI ARCHIVIATI</b>		<b>598</b>	<b>450</b>	<b>565</b>
di cui:	SENZA ISTRUTTORIA	113	35	167
	A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	485	415	398
<b>AUDIZIONI PERSONALI</b>		<b>109</b>	<b>66</b>	<b>50</b>
<b>RICHIESTE ISTRUTTORIE</b>		<b>891</b>	<b>879</b>	<b>744</b>
<b>NOTIFICHE</b>		<b>181</b>	<b>224</b>	<b>89</b>
<b>INVITI A DEDURRE</b>		<b>37</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
persone invitate a fornire deduzioni		66	39	125
<b>CONTI GIUDIZIALI ESAMINATI</b>		<b>1864</b>	<b>1645</b>	<b>2115</b>
di cui:	di ENTI LOCALI	1693	1500	1987
	di AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	171	145	128
<b>GIUDIZI DI CONTO</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>CITAZIONI IN GIUDIZIO</b>		<b>23</b>	<b>29</b>	<b>47</b>
<b>SOMME RICHIESTE</b>		<b>€ 8.542.788,04</b>	<b>€ 6.716.198,43</b>	<b>€ 3.370.664,62</b>
<b>n° PERSONE CITATE</b>		<b>58</b>	<b>29</b>	<b>97</b>
<b>SEQUESTRI CONSERVATIVI</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>ISTANZE DI PROROGA</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>SOMME DI CONDANNA</b>		<b>€ 1.347.068,49</b>	<b>€ 6.287.801,41</b>	<b>€ 7.865.772,72</b>
<b>RICHIESTE ORIGINARIE</b>		<b>€ 3.155.964,00</b>	<b>€ 8.235.681,84</b>	<b>€ 8.816.871,57</b>
<b>SOMME RECUPERATE</b>	a seguito di attività istruttoria	€ 43.977,01	€ 222.185,11	€ 1.658.794,35
	a seguito invito a dedurre	€ 66.587,04	€ 314.713,86	€ 42.876,83
	in corso di giudizio	€ 2.338,68	€ 22.853,00	€ 201.716,63
	esito di sentenze esecutive di I e II grado	€ 595.014,84	€ 482.021,60	€ 728.627,80
<b>APPELLI</b>	di parte convenuta	10	8	7
	della Procura	0	0	1

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti - Procura Regionale Friuli Venezia Giulia

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

